

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 "*Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità*" e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

-garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

-mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

-migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

-garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

Azioni	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbacea-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22, dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura ~~disetanea~~, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di ~~curazione~~ di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o ~~deperienti~~ , utili alla nidificazione e ovvero all'alimentazione dell'avifauna.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 100,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saluario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00
---	------	----	--	---	---	---	----------

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo

di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adeguatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella

comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.